



ASSEGNATO A:	
☐ Assessore	☐ Monti
☐ Ambiente	☐ Museo
☐ Biblioteca	☐ Patrimonio
☒ Commercio	☐ Personale
☐ Demografico	☐ Piani zona - Pol. soc.
☐ Dirigente	☒ Polizia locale
☐ Edil. priv. - urbanistica	☐ Presidente c. c.
☐ Edilizia pubblica	☐ Ragioneria
☐ Eventi	☐ Segretario generale
☐ Informatizzazione	☒ Segreteria generale
☐ Infrastrutture	☒ Sindaco
☐ Istruzione	☐ Tribuni

Direzione Sanitaria

Tit. 2.3.3

OGGETTO: eventuale presenza di turisti con sintomi suggestivi per Covid-19.

Ai Sindaci
Territorio ATS della Montagna
Loro Sede

Gentilissimi,

con l'aumento dell'afflusso turistico nel periodo estivo, potrebbe realizzarsi l'eventualità che persone non residenti in Lombardia ed ospiti presso strutture ricettive del Vostro Comune sviluppino sintomatologia compatibile con il COVID-19 e siano riscontrate positive al virus SARS-CoV-2.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare le attuali prescrizioni in materia emesse da Regione Lombardia, recentemente aggiornate con l'Ordinanza n. 573 del 29/06/2020.

ATS ha, pertanto, predisposto una nota, con relativi allegati, che Vi chiediamo cortesemente di trasmettere a tutti i gestori di attività ricettive del Vostro territorio, non avendo la possibilità di raggiungerli direttamente.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Cecconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegati: csd

Il responsabile del procedimento: Dott. Giancarlo Viganò tel. 0342-555417

X SUAP.



Direzione Sanitaria

Tit. 2.3.3

OGGETTO: eventuale presenza di turisti con sintomi suggestivi per Covid-19.

**Ai Gestori
Strutture Turistico-Ricettive
Territorio ATS della Montagna
Loro Sede**

Gentilissimi,

con l'aumento dell'afflusso turistico nel periodo estivo, potrebbe realizzarsi l'eventualità che persone non residenti in Lombardia ed ospiti presso la Vostra struttura, sviluppino sintomatologia compatibile con il COVID-19 e siano riscontrate positive al virus SARS-CoV-2.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare le attuali prescrizioni in materia emesse da Regione Lombardia.

L'Ordinanza Regionale n. 573 del 29/06/2020, della quale si allega l'estratto di Vostro interesse, reiterando la precedente n. 566 del 12/06/2020, fornisce indicazioni e prevede obblighi precisi in capo ai gestori delle strutture turistico-ricettive.

In relazione a quanto previsto al punto 1.3. dell'Ordinanza, nel caso in cui un Vostro lavoratore dovesse presentare temperatura superiore ai 37,5° e/o sintomi di infezione da Coronavirus, per la comunicazione ad ATS è necessario utilizzare la casella mail dedicata:

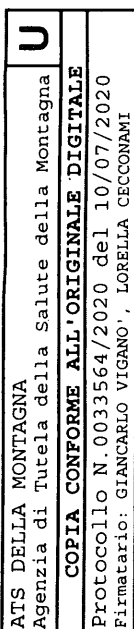
malattie.infettive@ats-montagna.it
malattieinfettive.vcs@ats-montagna.it

per il territorio della Valtellina e Alto Lario e
per il distretto della Valcamonica

Nel caso in cui un ospite della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare al più presto alla reception della struttura che provvederà tempestivamente a contattare il medico di continuità assistenziale stagionale o il medico di continuità assistenziale e, laddove non presente, un medico di medicina generale del territorio (o un pediatra nel caso di bambini), fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorio severo, in cui è opportuno richiedere l'intervento del 112 per il trasporto in ospedale.

In presenza di un ospite con tali caratteristiche, si suggerisce di adottare le seguenti misure al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio:

- far indossare al cliente una mascherina chirurgica;
- ridurre la minimo i contatti con le altre persone e indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
- escludere per la sua stanza l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;





Direzione Sanitaria

- il servizio di consegna pasti o bevande in camera sarà effettuato lasciando il vassoio fuori dalla porta;
- eventuali necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nella stanza, dovranno essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona;
- far eliminare il sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, i fazzolettini carta utilizzati e smaltire il sacchetto nella raccolta dei rifiuti indifferenziati.

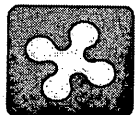
Cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE SANITARIO
Il sostituto Dott. Giancarlo Viganò
(delibera n. 455/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Cecconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegati: csd



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 590

Del 31/07/2020

Identificativo Atto n. 3505

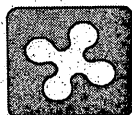
PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 92 pagine

di cui 82 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

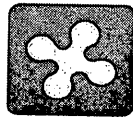
VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per



Regione Lombardia

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020) che aveva prorogato fino al 31 luglio le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, con sostituzione degli allegati 9 e 15 del predetto D.P.C.M. con gli allegati 1 e 2;

VISTO l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020) che stabilisce che "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTI l'allegato 8 del predetto D.P.C.M. 11 giugno 2020 che contiene le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l'allegato 9 dello stesso D.P.C.M. che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative";

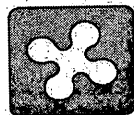
VISTO l'aggiornamento delle predette "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 31 luglio 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che le limitazioni attualmente in essere previste dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020 sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, a fronte dell'incremento dell'utenza, sarebbero destinate a condurre all'esaurimento dell'offerta di trasporto;

RILEVATO che il trasporto pubblico soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, muniti di copertura costituzionale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento compatibile con le misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;

RITENUTO che, in relazione all'aggiornamento dell'andamento epidemiologico in Lombardia, sussistono le condizioni per ritenere compatibili le attività di cui alle predette linee guida nonché per attuare la revisione delle disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale rispetto alla situazione epidemiologica regionale;

RITENUTO altresì, sulla base di quanto consentito dal DPCM del 14 luglio 2020 e dal parere espresso in materia dal CTS nazionale in data 20 luglio 2020, di rideterminare le disposizioni sul numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche degli edifici;

RITENUTO di confermare le disposizioni, già contenute nell'Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, in materia di obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza;

RITENUTO altresì di confermare le ulteriori disposizioni già contenute nella predetta Ordinanza n. 573 in materia di tirocini, di volo e navigazione da diporto, di addestramento di animali, di attività gestionali della fauna selvatica e di manifestazioni sportive;

RITENUTO infine di confermare quanto previsto per gli sport di contatto dall'Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020;

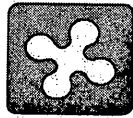
ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

1. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in



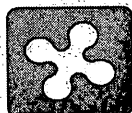
Regione Lombardia

subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

2. Tale obbligo si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza.
4. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. È soggetto all'obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.
6. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

1.2 Attività economiche, produttive e ricreative

1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:
 - Ristorazione
 - Stabilimenti balneari e spiagge
 - Attività ricettive e locazioni brevi
 - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
 - Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
 - Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
 - Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
 - Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
 - Uffici aperti al pubblico



Regione Lombardia

- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della L.R. 6/2010
- Discoteche e sale da ballo

2. Le attività di cui all'allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza.

1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

- a) I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID - 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al Decreto Legge n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o

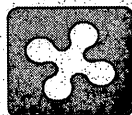


Regione Lombardia

suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
- b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
- c) È fortemente raccomandato l'utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 lettera II), del D.P.C.M. dell'11



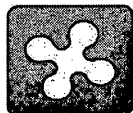
Regione Lombardia

giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

1.4 Trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea

In deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 14.07.2020, e comunque nel rispetto delle altre misure stabilite dal predetto DPCM, è disposto quanto segue:

1. per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
2. per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
3. per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
4. per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti per i quali il mezzo è omologato;
5. per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
6. per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
7. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;



Regione Lombardia

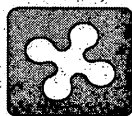
8. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i quali il mezzo è omologato;
9. per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all'obbligo del distanziamento interpersonale.

1.5 Celebrazioni religiose

Per le celebrazioni che si svolgono all'interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone; è possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 agosto 2020 e sono efficaci fino al 10 settembre 2020.
2. Sono confermate le disposizioni già previste dai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 dell'ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020.
3. È confermato quanto previsto per gli sport di contatto dall'Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020.
4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.



Regione Lombardia

7. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ATTIVITA' RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, non alberghiere (per le strutture turistico-ricettive all'aperto e per i rifugi e ostelli per la gioventù, le misure sono integrate con quanto previsto dalle successive specifiche schede), agli alloggi in agriturismo ed agli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, stabilimenti balneari, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video; sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale nelle aree comuni non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o ai conviventi né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento e nel caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020. Tale previsione afferisce alla responsabilità individuale.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento in presenza dell'ospite prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica

sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.

- Alla fine di ogni turno di lavoro, si deve provvedere alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate per il servizio di ricevimento.
- Gli ospiti devono indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è sempre tenuto all'utilizzo della mascherina.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si prescrive, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, della biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, deve essere garantita l'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima misura dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.